

Relazione Illustrativa

Il presente intervento normativo dà attuazione all'articolo 47, comma 7, della legge n. 247 del decreto legislativo n. 247 del 31 dicembre 2012 che dispone che «l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministero della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

L'intervento normativo prevede che il decreto del Ministro con il quale vengono indetti gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che della pubblicazione venga data tempestivamente notizia nei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato il testo del presente decreto finalizzato a disciplinare le forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, secondo le modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministero della giustizia.

Al riguardo, si rappresenta, che gli adempimenti ad esso connessi, potranno essere adeguatamente fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento intende assicurare la massima pubblicità del decreto ministeriale con cui si fissano gli esami di Stato per l'esercizio della professione forense.

A tal fine si prevede che il decreto del Ministro sia pubblicato non solo sulla Gazzetta ufficiale, ma anche, in area pubblica, sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense, per l'evidente ragione che la Rete facilita notevolmente l'accesso a questo tipo di informazioni.

Si superano quindi il deficit informativo proprio della disciplina previgente, che prevedeva la pubblicazione del decreto nella sola gazzetta ufficiale, modalità inidonea a fornire un'informazione diffusa e facilmente accessibile.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

la normativa attualmente vigente e che opera in via transitoria prevede la pubblicazione del decreto che indice gli esami di Stato per l'accesso alla professione forense sulla sola gazzetta ufficiale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il regolamento attua l'art. 47, comma 7, della legge 247/12 e non interferisce con altre disposizioni normative vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

L'oggetto del provvedimento non si presta ad una valutazione secondo criteri di comparazione giuridica.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è fatto ricorso alla tecnica della novella, trattandosi di materia non ancora interessata da regolazione secondaria.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione regolamentare di norma primaria.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, perché il Ministero della giustizia può acquisire autonomamente i dati relativi al numero di accessi al proprio sito Internet e, quale autorità vigilante, può chiedere in ogni momento al Consiglio nazionale forense le informazioni relative al numero di accessi effettuati presso il sito da quest'ultimo gestito.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante "Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Col provvedimento in esame si disciplinano le modalità con cui effettuare la pubblicità del decreto del Ministro della giustizia che indice gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, in attuazione di quanto disposto dall'art. 47, comma 7, della legge 247/2012.

Si superano quindi il deficit informativo proprio della disciplina previgente, che prevedeva la pubblicazione del decreto nella sola gazzetta ufficiale, modalità inidonea a fornire un'informazione diffusa e facilmente accessibile.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il provvedimento intende assicurare la massima pubblicità del decreto ministeriale con cui si fissano gli esami di Stato per l'esercizio della professione forense.

A tal fine si prevede che il decreto del Ministro sia pubblicato non solo sulla Gazzetta ufficiale, ma anche, in area pubblica, sui siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense, per l'evidente ragione che la Rete facilita notevolmente l'accesso a questo tipo di informazioni.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Il dato relativo al numero di accessi alle sezioni dei siti Internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense consentirà di avere contezza dell'efficacia del provvedimento.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari del provvedimento sono: il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale forense, i candidati all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTI

Nel corso dell'istruttoria AIR, non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica; la stessa si è pertanto limitata all'apporto delle competenze interne al Ministero della giustizia.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'intervento regolatorio è necessario per facilitare la conoscibilità del decreto ministeriale con cui si indicano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

All'interno della stessa amministrazione e nel corso delle interlocuzioni si è riscontrata la carenza di alternative concretamente praticabili per superare le criticità esposte e, per converso, si è ritenuto opportuna la previsione relativa all'inserimento del decreto ministeriale nei siti Internet del Ministero del CNF.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

L'opzione prescelta non presenta svantaggi di sorta e assicura una più agevole conoscibilità delle informazioni, da parte dei soggetti interessati a sottoporsi all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento, riguardando la pubblicità per l'accesso alla professione forense, non esplica alcun effetto sulle piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Possono incidere sull'attuazione dell'intervento regolatorio la facilità di accesso alle pagine web dei siti internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento non ha alcuna incidenza sull'assetto concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**
Ministero della giustizia e Consiglio nazionale forense.
- B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, che di per sé è destinato ad essere immediatamente conosciuto dai soggetti potenzialmente interessati.
- C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.
- D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**
Non solo previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.
- E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR**
A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso in esame il numero di accessi ai siti Internet del Ministero della giustizia e del Consiglio nazionale forense.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.